

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

del 28 aprile 2004 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1, del Codice civile (CC)¹;

visto l'articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004² sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1⁴ Circondari dello stato civile

¹ I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

² In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

³ I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.

⁴ I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

RU 2004 2915

¹ RS 210

² RS 211.231

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Art. 1a⁵ Sede e locali ufficiali

¹ I Cantoni designano la sede dell'ufficio dello stato civile in ogni circondario.

² Essi informano l'UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio.

³ In ogni circondario dello stato civile deve esservi almeno un locale ufficiale in cui le coppie possano celebrare il matrimonio e costituire l'unione domestica registrata gratuitamente.

⁴ L'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate è soggetto ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2.

Art. 2 Uffici dello stato civile speciali

¹ I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprende tutto il territorio cantonale. Designano la sede di questi uffici nei casi in cui non coincide con la sede di un ufficio dello stato civile ordinario.⁶

² Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:

- a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dicembre 1987⁷ sul diritto internazionale privato, LDIP);
- b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali;
- c.⁸ decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un tribunale o un'autorità amministrativa del proprio Cantone.⁹

³ Essi possono assegnare tali compiti anche agli uffici dello stato civile ordinari.

⁴ Più Cantoni possono costituire uffici dello stato civile speciali in comune. Concludono i necessari accordi d'intesa con l'UFSC¹⁰.

Art. 3 Lingua ufficiale

¹ La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale.

² Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷ RS **291**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³ L'ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell'interprete, lo rende attento all'obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

⁴ I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana.

⁵ Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile.

⁶ Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

Art. 4¹¹ Ufficiale dello stato civile

¹ I Cantoni Ufficiale dello stato civile

¹ I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano uno di questi ufficiali come responsabile e ne disciplinano la supplenza.

² Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

³ Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

- a. la cittadinanza svizzera;
- b. l'esercizio dei diritti civili;
- c. l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile.

⁴ Se la persona di cui è prevista la nomina o l'elezione non possiede l'attestato professionale, il termine entro il quale conseguirlo va fissato, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nella decisione di nomina o di elezione. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prorogato d'intesa con l'autorità di vigilanza.

⁵ D'intesa con il responsabile dell'ufficio dello stato civile, l'autorità di vigilanza stabilisce i compiti che l'ufficiale dello stato civile può eseguire sino al conseguimento dell'attestato professionale tenuto conto delle sue conoscenze teoriche e pratiche.

⁶ I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.

Art. 5¹² Rappresentanze svizzere all'estero

¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:¹³

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

- a. informano e offrono consulenza agli interessati;
- b. ottengono, ricevono, autenticano, traducono e trasmettono decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile;
- c. ricevono e trasmettono domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 2 e 75d cpv. 1) in Svizzera, procedono all'audizione dei fidanzati (art. 74a cpv. 2) o dei partner (art. 75m cpv. 2), e trasmettono certificati svizzeri di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero (art. 75);
- d. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se il riconoscimento del figlio non può essere documentato all'estero.
- e.¹⁴ ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);
- f. accertano le cittadinanze comunali e cantonali, nonché la cittadinanza svizzera;
- g. verificano l'autenticità dei documenti esteri;
- h. ottengono e trasmettono informazioni sul diritto estero;
- i. riscuotono emolumenti.

² Le rappresentanze svizzere all'estero comunicano all'ufficio dello stato civile e all'autorità di vigilanza, per trasmissione all'autorità cantonale competente in materia di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA).¹⁶

³ L'UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

Art. 6¹⁷ Moduli dello stato civile

L'UFSC fissa i moduli da utilizzare in forma cartacea o elettronica nell'ambito dello stato civile per il rilascio di documenti dai registri dello stato civile e dal registro elettronico dello stato civile

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

¹⁵ RS 142.201

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 6a¹⁸ Registri dello stato civile

¹ Per registri dello stato civile s'intendono tutti i registri dello stato civile tenuti dal 1876 sotto forma cartacea o elettronica (registro delle nascite, registro delle morti, registro dei matrimoni, registro dei riconoscimenti, registro delle legittimazioni, registro delle famiglie e registro dello stato civile).

² Per registro dello stato civile s'intende il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all'articolo 39 capoverso 1 CC e sostituisce il registro dello stato civile tenuto sotto forma cartacea.¹⁹

³ I registri dello stato civile tenuti prima dei periodi menzionati nell'articolo 92a capoverso 1 sono considerati archivi.²⁰

Capitolo 2: Oggetto della documentazione**Art. 7** Stato civile

¹ L'oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC).

² Sono registrati:

- a. nascita;
- b. trovatello;
- c. morte;
- d. morte di una persona sconosciuta;
- e. dichiarazione concernente il cognome;
- f. riconoscimento;
- g. cittadinanza;
- h. procedura preparatoria al matrimonio;
- i. matrimonio;
- j. scioglimento del matrimonio;
- k. cambiamento di nome;
- l. rapporto di filiazione;
- m. adozione;
- n. dichiarazione di scomparsa;
- o. cambiamento di sesso;
- p.²¹ procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica;

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- q.²² registrazione dell'unione domestica;
r.²³ scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 8 Dati

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- a. dati del sistema:
1. numeri del sistema,
 2. tipo di iscrizione,
 3. stato dell'iscrizione,
 4. elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi);
- b.²⁴ numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS);
- b^{bis}.²⁶ ...
- c. nomi:
1. cognome,
 2. cognome prima del matrimonio,
 3. nomi,
 4. altri nomi ufficiali;
- d. sesso;
- e. nascita:
1. data,
 2. ora,
 3. luogo,
 4. nati morti;
- f. stato civile:
- 1.²⁷ stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa),
 2. data;

²² Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁵ RS **831.10**

²⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, (RU **2007** 6719). Abrogata dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- g. morte:
 - 1. data,
 - 2. ora,
 - 3. luogo;
- h. domicilio;
- i. luogo di soggiorno;
- j. stato di vita;
- k.²⁸ protezione degli adulti:
 - 1. costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
 - 2. curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art 449c CC);
- l. genitori:
 - 1. cognome della madre,
 - 2. nomi della madre,
 - 3. altri nomi ufficiali della madre,
 - 4. cognome del padre,
 - 5. nomi del padre,
 - 6. altri nomi ufficiali del padre;
- m. genitori adottivi:
 - 1. cognome della madre adottiva,
 - 2. nomi della madre adottiva,
 - 3. altri nomi ufficiali della madre adottiva,
 - 4. cognome del padre adottivo,
 - 5. nomi del padre adottivo,
 - 6. altri nomi ufficiali del padre adottivo;
- n. attinenza/cittadinanza:
 - 1. data (valida a partire da/valida fino a),
 - 2. motivo dell'acquisto,
 - 3. annotazione del motivo dell'acquisto,
 - 4. motivo della perdita,
 - 5. annotazione del motivo della perdita,
 - 6. riferimento del registro delle famiglie,
 - 7. diritto di patriziato o di corporazione;
- o. dati relativi alla relazione:

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

- 1.²⁹ tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione),
2. data (valida a partire da/valida fino a),
3. motivo dello scioglimento.

Art. 8a³⁰ Attribuzione del numero d'assicurato AVS

L'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all'articolo 53 capoverso 1 il numero d'assicurato AVS.

Art. 9 Nascita

¹ È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti.

² Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.³¹

³ Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.³²

Art. 9a³³ Venuta al mondo di un infante privo di vita

¹ Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane completate.

² La sua venuta al mondo può essere comunicata all'ufficio dello stato civile. Su domanda, quest'ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l'infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procreatore. La conferma viene rilasciata se l'evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero.

³ La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all'Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell'articolo 9.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

³⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6719).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

Art. 9b³⁴ Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione

¹ La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell'UFSC³⁵. Il modulo deve essere firmato dall'autore della comunicazione.

² Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. una copia del passaporto, della carta d'identità o di un documento d'identità equivalente dell'autore della comunicazione;
- b. il certificato di un medico o di una levatrice attestante la venuta al mondo di un infante privo di vita.

³ Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione.

⁴ L'ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia.

Art. 9c³⁶ Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita

¹ L'ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall'UFSC.

² Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l'infante. Come padre figura l'uomo che si dichiara per scritto procreatore.

³ Su richiesta dell'autore della comunicazione, l'infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli.

Art. 10 Trovatello

Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.

Art. 11 Riconoscimento

¹ Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre.

² Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio.

³ Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo.

⁴ Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale (art. 398 CC) o se per lui ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 CC), è necessario il consenso scritto del rappresen-

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

³⁵ Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch.

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

tante legale (art. 260 cpv. 2 CC). I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.³⁷

⁵ È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 LDIP³⁸. Se l'autore del riconoscimento non può presentarsi di persona, la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.³⁹

⁶ In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell'ufficio dello stato civile, segnatamente all'interno di un ospedale o di un penitenziario dall'ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all'estero.

⁷ Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a–260c CC.

Art. 11a⁴⁰ Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio

Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l'articolo 270a CC.

Art. 11b⁴¹ Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

¹ I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta di cui all'articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.⁴²

² Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l'articolo 52^{bis} capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁴³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.⁴⁴

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

³⁸ RS **291**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327).

⁴² La correzione del 1° lug. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU **2014** 2049).

⁴³ RS **831.101**

⁴⁴ Entrata in vigore il 1° gen. 2015.

Art. 12⁴⁵ Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio

¹ Gli sposi fanno all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.

² Se il matrimonio è celebrato all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero della sposa o dello sposo.

³ Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell'ambito della procedura preparatoria.

Art. 12a⁴⁶ Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica

¹ I partner possono fare all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata la dichiarazione di cui all'articolo 12a LUD.

² Se l'unione domestica è registrata all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei partner.

³ Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell'ambito della procedura preliminare.

Art. 13⁴⁷ Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all'articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

² La firma è autenticata.

Art. 13a⁴⁸ Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata

¹ Dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata il partner può fare la dichiarazione di cui all'articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

² La firma è autenticata.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale

¹ Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP⁴⁹).

² In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

³ Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.⁵⁰

Art. 14a⁵¹ Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC

¹ La dichiarazione secondo l'articolo 8a titolo finale CC può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all'estero, presso la rappresentanza svizzera.

² La firma è autenticata.

Art. 14b⁵²**Capitolo 3: Procedura di documentazione****Sezione 1: In generale****Art. 15⁵³** Principi

¹ Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l'articolo 15b.⁵⁴

² Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull'interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovato (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta.

⁴⁹ RS 291

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013 (RU 2012 6463).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁵⁴ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

³ I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.

⁴ I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno.

⁵ In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati.

Art. 15a⁵⁵ Rilevamento nel registro dello stato civile

¹ Ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della nascita.

² Uno straniero i cui dati non sono disponibili ...⁵⁶ è rilevato nel registro dello stato civile al più tardi quando è interessato da un fatto di stato civile da documentare in Svizzera.

^{2bis} Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato anche quando presenta una domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).⁵⁷

³ Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che uno straniero presenti i documenti necessari al suo rilevamento nel registro dello stato civile, l'ufficiale dello stato civile verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all'articolo 41 capoverso 1 CC.

⁴ Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una filiazione, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile della madre e del padre.

⁵ Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una morte, in casi eccezionali motivati l'ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile del morto.

⁶ Il set di dati può essere completato presentando successivamente i documenti mancanti.

Art. 15b⁵⁸ Rilevamento d'identità supplementari nel registro dello stato civile

¹ Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari:

- a. le persone da proteggere secondo l'articolo 5 lettera e della legge federale del 23 dicembre 2011⁵⁹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes);

⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁵⁶ Espr. stralciata giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

⁵⁹ RS **312.2**

- b. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPTes;
- c. le persone che operano come agenti infiltrati secondo l'articolo 285a del Codice di procedura penale⁶⁰, l'articolo 73 della Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁶¹ o secondo il diritto cantonale;
- d. le persone alle quali è fornita un'identità fittizia in virtù dell'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997⁶² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- e. le persone che raccolgono informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza in virtù dell'articolo 1 lettera a della legge federale del 3 ottobre 2008⁶³ sul servizio informazioni civile e alle quali sono a tal fine forniti documenti fittizi e identità fittizie secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2009⁶⁴ sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Le richieste volte a rilevare nel registro dello stato civile una o più identità supplementari devono contenere i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale.

³ Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).⁶⁵

⁴ Le autorità cantonali presentano le loro richieste all'Ufficio federale di polizia. Quest'ultimo verifica l'autenticità dell'autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.⁶⁶

⁵ La registrazione, le comunicazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.⁶⁷

Art. 16 Esame

¹ L'autorità dello stato civile esamina se:

- a. è data la sua competenza;
- b. è comprovata l'identità ed è dato l'esercizio dei diritti civili delle persone interessate;
- c.⁶⁸ i dati disponibili e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.

⁶⁰ RS 312.0

⁶¹ RS 322.1

⁶² RS 120

⁶³ RS 121

⁶⁴ RS 121.1

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

² Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore.

³ ...⁶⁹

⁴ Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili.⁷⁰

⁵ L'autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino.

⁶ Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l'articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.⁷¹

⁷ L'autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell'ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3^{bis} CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.⁷²

⁸ L'autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un'unione domestica registrata ne informa l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo periodo LUD) e avverte l'autorità di vigilanza.⁷³

Art. 16a⁷⁴ Conferma della correttezza

¹ Agli interessati può essere chiesta una conferma scritta della correttezza dei dati in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera c in occasione:

- a. del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile;
- b. dell'esame dello stato dei dati disponibili.

² Prima di ricevere la conferma della correttezza dei dati, l'ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 Codice penale, CP⁷⁵). L'allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti.

³ L'interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati. Salvo in casi eccezionali particolarmente fondati, la firma va apposta in presenza di un ufficiale dello stato civile.

⁶⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁷⁵ RS **311.0**

⁴ La conferma della correttezza dei dati è archiviata assieme ai documenti giustificativi del processo di documentazione.

Art. 17 Prova di dati non controversi (art. 41 CC)

¹ L'autorità di vigilanza può autorizzare nel caso singolo la prova di dati sullo stato civile mediante una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile alle seguenti condizioni:

- a. la persona tenuta a collaborare dimostra che dopo adeguate ricerche l'accertamento per mezzo di documenti si è rivelato impossibile o non può essere ragionevolmente preteso; e
- b. in base ai documenti e alle informazioni disponibili, i dati non sono controversi.

² L'ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità, lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica la sua firma.

³ L'autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.⁷⁶

Art. 18⁷⁷ Firma

¹ La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
- b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
- b^{bis}.⁷⁸ la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1);
- c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, se questa non è stata fatta nell'ambito della procedura preparatoria (art. 12 cpv. 3);
- d. la dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3);
- e. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
- f. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2);

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327).

- g. la dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 8a titolo finale CC (art. 14a cpv. 2);
- h.⁷⁹ ...
- i. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
- j. la dichiarazione a prova di dati non controversi (art. 17);
- k.⁸⁰ la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);
- l. il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2);
- m.⁸¹ la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1 e 2);
- n. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
- o.⁸² la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1 e 2);
- p. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2).

² Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

Art. 18a⁸³ Autenticazione

¹ Il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Poco prima verifica la sua identità.

² Autentica la conformità delle copie e delle fotocopie all'originale.

³ Il funzionario che dubita dell'autenticità di una firma o non è certo che il documento sia stato allestito dall'autorità competente può chiederne l'autenticazione da parte del servizio competente in Svizzera o all'estero.

Art. 19⁸⁴ Termine per la documentazione dei dati dello stato civile

I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio.

⁷⁹ Per il testo applicabile dal 1° gen. al 31 dic. 2013 vedi RU **2012** 6463.

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

Art. 19a⁸⁵ Errori

¹ Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all'autorità di vigilanza.

² Ogni interessato può segnalare errori all'autorità di vigilanza.

³ Se ha accettato documenti contenenti errori, l'interessato deve essere sentito prima di rettificarli.

Sezione 2: Competenza**Art. 20⁸⁶** Nascita

¹ La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

² Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo.

³ La nascita di un trovato è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi.

⁴ Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.

Art. 20a⁸⁷ Morte

¹ La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

² Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

³ Se non è possibile accertare il luogo in cui è sopraggiunta, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere; l'ufficio dello stato civile competente documenta la data e l'ora del rinvenimento del cadavere.

⁴ Qualora sia successivamente accertato che la morte è avvenuta in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui il cadavere è stato rinvenuto, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell'autorità di vigilanza e l'ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. I dati concernenti il luogo, la data e l'ora della morte possono sempre essere rettificati d'ufficio oppure, se la prova è controversa, per ordine dell'autorità giudiziaria.

⁵ Se il morto non può essere identificato entro un termine ragionevole, l'ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, la data e l'ora della morte o del rinveni-

⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

mento, il sesso, l'età presunta, gli eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere.

⁶ Qualora sia successivamente accertata l'identità della persona deceduta, l'ufficio dello stato civile competente, su decisione dell'autorità di vigilanza, la indica a complemento della documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 e documenta nuovamente la morte.

Art. 20^b⁸⁸ Casi particolari di nascita e di morte

¹ La competenza per documentare le nascite e le morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960⁸⁹ su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dall'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953⁹⁰ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

² Se è considerata certa, la morte di una persona il cui cadavere non è stato rinvenuto è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è verosimilmente avvenuta (art. 34 e 42 CC).

³ Se non possono essere presentati documenti di stato civile, le nascite e le morti avvenute all'estero sono documentate sulla base di una decisione giudiziaria dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria competente secondo il diritto cantonale (art. 40 cpv. 1 lett. a).

Art. 21⁹¹ Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni⁹²

¹ Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di costituire l'unione domestica registrata, il riconoscimento di un figlio e il cognome sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.⁹³

² L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o il cognome fatta a una rappresentanza svizzera all'estero.⁹⁴

³ Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall'ufficio dello stato civile della sede dell'autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l'apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁸⁹ RS **748.225.1**

⁹⁰ RS **747.30**

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

⁴ La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista nell'articolo 17 è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile.

Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera

¹ Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate.

² Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

³ L'autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

⁴ Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Art. 23⁹⁵ Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

¹ Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dal competente ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone d'origine dell'interessato. Se la persona è originaria di più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile.

² Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza dall'ufficio dello stato civile:

- a. del Cantone d'origine del cittadino svizzero per il quale la documentazione produce effetti di diritto di famiglia;
- b. del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili e non è data la competenza di cui alla lettera a;
- c. del Cantone di nascita, se non è data la competenza di cui alle lettere a o b.

³ L'autorità di vigilanza che decide del riconoscimento o del rifiuto di un'iscrizione conformemente all'articolo 32 capoverso 1 LDIP⁹⁶ comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che, all'estero, è stato celebrato un matrimonio o è stata conclusa un'unione domestica registrata per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA⁹⁷). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento dell'iscrizione.⁹⁸

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

⁹⁶ RS 291

⁹⁷ RS 142.201

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

⁴ Il diritto cantonale stabilisce quale ufficio sia competente per le documentazioni previste nell'articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.

⁵ La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7. L'obbligo d'informare l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziati da una causa di nullità è retto dall'articolo 16 capoverso 8.⁹⁹

Art. 23a¹⁰⁰ Mandato precauzionale

Su richiesta, qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per:

- a. l'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato;
- b. la modifica dell'iscrizione;
- c. la cancellazione dell'iscrizione.

Sezione 3: Registrazione dei dati

Art. 24 Nomi

¹ I nomi, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80), vengono iscritti come sono registrati negli atti dello stato civile o, in mancanza di questi, in altri validi documenti probatori.¹⁰¹

² Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:

- a. aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure
- b. ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.¹⁰²

³ I nomi ufficiali che non sono né cognomi né nomi sono registrati come «altri nomi ufficiali».

⁴ Non è possibile omettere nomi, tradurli o modificarne l'ordine.

Art. 25 Titoli e gradi

Titoli e gradi non sono registrati.

⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

Art. 26¹⁰³ Nomi di località

È documentato come luogo:

- a. il nome del Comune svizzero giusta l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera;
- b. il nome dello Stato estero o della regione d'importanza internazionale geograficamente delimitata; i nomi di città, quartieri, località e divisioni territoriali sono registrati a titolo complementare come sono registrati nei documenti probatori, se consentito dal set di caratteri standard (art. 80).

Art. 27 Cittadinanza estera e apolidia

Sono registrate:

- a. le cittadinanze estere, se una persona non possiede la cittadinanza svizzera;
- b. l'apolidia.

Sezione 4: Chiusura dei dati**Art. 28**

¹ La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.

² Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d'accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.

Sezione 5: Modifica dei dati**Art. 29** Da parte delle autorità dello stato civile

¹ La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile conformemente all'articolo 43 CC è effettuata per ordine dell'autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo fatto di stato civile possono essere rettificate dall'ufficio dello stato civile che ha commesso l'errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.¹⁰⁴

² Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica è effettuata conformemente alle direttive dell'UFSC.

³ e ⁴ ...¹⁰⁵

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁰⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 30 Da parte dei tribunali

¹ Fatto salvo l'articolo 29, i tribunali decidono in merito alla modifica dei dati dello stato civile effettuata (art. 42 CC).

² ...¹⁰⁶

Sezione 6: Documenti giustificativi**Art. 31** Archivio

I Cantoni provvedono ad archiviare adeguatamente i documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile (art. 7).

Art. 32 Termine di conservazione

¹ I documenti giustificativi vanno conservati per 50 anni.

² Se i documenti sono salvati mediante microfilm o su un supporto di dati elettronico, possono essere distrutti dopo 10 anni con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

¹ La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.

² Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

Capitolo 4: Obblighi di notificazione**Sezione 1: Nascita e morte****Art. 34**¹⁰⁷ Nascita

La nascita è notificata:

- a. dalla direzione dell'ospedale, della casa per partorienti o di un istituto analogo in cui è avvenuta; la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori, a condizione di assumersene la responsabilità;
- b.¹⁰⁸ se le condizioni di cui alla lettera a non sono adempiute, nell'ordine seguente: dal medico, dalla levatrice o dall'ostetrico;

¹⁰⁶ Abrogato dal n. II 2 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

- b^{bis}.¹⁰⁹ se le condizioni di cui alle lettere a e b non sono adempiute, nell'ordine seguente: dagli aiutanti del medico, dagli aiutanti della levatrice o dell'ostetrico, da ogni altra persona presente al parto, dalla madre;
- c. dall'autorità competente conformemente al diritto cantonale se si tratta di un trovatello (art. 38);
- d. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

Art. 34a¹¹⁰ Morte

¹ La morte è notificata:

- a. dalla direzione dell'ospedale, dell'istituto medico sociale o dell'istituto analogo in cui è avvenuta; a condizione di assumersene la responsabilità, la direzione può delegare la notificazione ai propri collaboratori;
- b. dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a;
- c. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

² Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione.

³ La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l'autorità di polizia. Quest'ultima notifica la morte all'ufficio dello stato civile.¹¹¹

Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione

¹ Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.¹¹²

² L'ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall'altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all'autorità di vigilanza.

³ Esso denuncia all'autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2).

⁴ Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto. Tale servizio invia senza

¹⁰⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

¹¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

indugio la notificazione firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso all'ufficio dello stato civile competente.¹¹³

⁵ Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico.

⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.¹¹⁴

Art. 36 Sepoltura o cremazione

¹ La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.

² In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all'ufficio dello stato civile.

³ Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell'autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l'iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell'autorità di vigilanza.

Art. 37¹¹⁵ Cognome del figlio di genitori coniugati

¹ Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.

² Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome dei figli, al momento della notificazione della nascita del primo figlio i genitori dichiarano per scritto all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.¹¹⁶

³ Se in occasione del matrimonio hanno determinato quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli, i genitori possono, al momento della notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC).

⁴ In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

⁵ Le firme sono autenticate se la dichiarazione di cui al capoverso 3 non è fatta al momento della notificazione della nascita.

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327).

Art. 37a¹¹⁷ Cognome del figlio di genitori non coniugati

¹ Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

² Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale spetta a un solo genitore (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile.

³ Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, al momento della notificazione della nascita i genitori dichiarano per scritto all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.

⁴ La dichiarazione di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente.

⁵ In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

⁶ Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita.

Art. 37b¹¹⁸ Consenso del figlio

¹ Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC).

² Il figlio deve dare il suo consenso personalmente. In Svizzera può darlo a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può darlo alla rappresentanza svizzera.

Art. 37c¹¹⁹ Nomi del figlio

¹ I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, salvo che i genitori non esercitino insieme l'autorità parentale.

² I nomi devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita.

³ L'ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino.

Art. 38 Trovatello

¹ Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l'autorità competente conformemente al diritto cantonale.

² L'autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all'ufficio dello stato civile.

¹¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

¹¹⁹ Originario art. 37.

³ Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell'autorità di vigilanza.

Sezione 2: Eventi, dichiarazioni e decisioni esteri

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Capitolo 5: Comunicazioni ufficiali

Art. 40 Autorità giudiziarie

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
- b. la sentenza constatante il matrimonio;
- c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
- d.¹²⁰ la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell'articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);
- e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
- f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
- g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
- h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
- i. la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC);
- j.¹²¹ la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;
- k.¹²² la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC);

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5625).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

l.¹²³ la sentenza constatante l'unione domestica;

m.¹²⁴ la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamento (art. 9 segg. LUD) dell'unione domestica registrata.

² L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

Art. 41 Autorità amministrative

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:¹²⁵

- a. l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali;
- b. l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;
- c.¹²⁶ il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
- d.¹²⁷ il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);
- e.¹²⁸ l'accertamento della cittadinanza (art. 43 cpv. 1 della L del 20 giu. 2014¹²⁹ sulla cittadinanza).

Art. 42 Altri casi

¹ I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

- a. l'adozione (art. 264 segg. CC);
- b. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);
- c.¹³⁰ l'istituzione di una curatela generale o l'accertamento dell'efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 449c CC) e la revoca della curatela (art. 399 cpv. 2 CC);
- d.¹³¹ il blocco della divulgazione dei dati e la revoca del blocco (art. 46).

² La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento.

¹²³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010 (RU **2010** 3061). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 2577).

¹²⁹ RS **141.0**

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

¹ La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.¹³²

² Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

³ Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

⁴ Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:

- a. all'autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i);
- b. all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).¹³³

⁵ La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.¹³⁴

⁶ L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.¹³⁵

Capitolo 6: Divulgazione dei dati**Sezione 1: In generale****Art. 44** Segreto d'ufficio

¹ Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

² È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Art. 44a¹³⁶ Competenza per la divulgazione

¹ La divulgazione d'ufficio è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

² L'allestimento su richiesta degli atti dello stato civile è disciplinato come segue:

- a. i documenti relativi a fatti di stato civile sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che ha documentato i fatti;
- b. i certificati relativi allo stato civile o allo stato di famiglia sono rilasciati dall'ufficio di stato civile del luogo d'origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio;
- c. i certificati di famiglia e i certificati relativi all'unione domestica possono inoltre essere rilasciati, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato;
- d. gli estratti di un registro dello stato civile cartacei sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che conserva il registro (art. 92a cpv. 1).¹³⁷

Art. 45 Condizioni per la divulgazione

¹ ...¹³⁸

² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 46 Blocco della divulgazione

¹ L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione di dati dello stato civile:

- a. su richiesta o d'ufficio, se ciò è necessario per la protezione della persona interessata o previsto dalla legge;
- b.¹³⁹ sulla base di una decisione giudiziaria;
- c.¹⁴⁰ a titolo di provvedimento superprovvisorio in attesa di una decisione giudiziaria; il ricorso non ha effetto sospensivo.

^{1bis} A titolo di provvedimento superprovvisorio ai sensi del capoverso 1 lettera c, l'autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell'unione domestica registrata.¹⁴¹

¹³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹³⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

² Se vengono a cadere le condizioni per il blocco, l'autorità di vigilanza dispone la revoca del blocco.

³ È fatto salvo il diritto del figlio adottivo all'informazione circa l'identità dei genitori del sangue (art. 268c CC).

Art. 46a¹⁴² Blocco dell'uso

¹ L'autorità di vigilanza blocca l'uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento.

² Essa revoca il blocco non appena può escludere l'eventualità di un uso abusivo dei dati.

Art. 47¹⁴³ Forma della divulgazione

¹ I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6) sotto forma di atto pubblico.

² Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

- a. mediante una conferma scritta o un'attestazione scritta, sotto forma di atto pubblico;
- b. mediante una copia o trascrizione autenticata dell'iscrizione nel registro dello stato civile cartaceo, sotto forma di atto pubblico;
- c. mediante una copia o trascrizione autenticata del documento giustificativo, sotto forma di atto pubblico;
- d. secondo le disposizioni applicabili, quando l'UCC ne fa richiesta;
- e. oralmente agli uffici dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato con certezza.
- f. mediante una copia non autenticata dei registri dello stato civile considerati archivi secondo l'articolo 6a capoverso 3.

³ L'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del registro dello stato civile da parte delle autorità esterne allo stato civile è retto dall'articolo 43a capoverso 4 CC.

Art. 47a¹⁴⁴ Atti pubblici su carta e autenticazione di documenti su carta

¹ Gli atti pubblici e le autenticazioni su carta devono recare la data ed essere muniti della firma dell'ufficiale dello stato civile attestante la conformità e del bollo dell'ufficio.

¹⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

¹⁴⁴ Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

² L'UFSC emana istruzioni sulla qualità della carta e sulle modalità di scrittura dei documenti dello stato civile. I fatti dello stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati sulla carta di sicurezza definita dall'UFSC.

³ All'autenticazione ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 dei documenti di partenza si applica l'ordinanza del 8 dicembre 2017¹⁴⁵ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE), in particolare l'articolo 17 OAPuE.

Art. 47b¹⁴⁶ Atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica

¹ La persona nominata o eletta ufficiale dello stato civile è autorizzata a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi atti pubblici e autenticazioni.

² Le autorità cantonali di vigilanza e l'UFSC possono autorizzare i propri collaboratori a procedere alle autenticazioni ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 in forma elettronica.

³ L'UFSC può autorizzare i propri collaboratori a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi gli atti pubblici e le autenticazioni nell'ambito dell'articolo 92b capoverso 1bis.

⁴ È applicabile l'OAPuE¹⁴⁷.

Art. 48 Forza probatoria

I documenti giusta l'articolo 47 hanno la stessa forza probatoria dei supporti di dati (registro dello stato civile e documenti giustificativi) a partire dai quali sono divulgati dati dello stato civile.

Sezione 2: Divulgazione d'ufficio¹⁴⁸

Art. 48a¹⁴⁹ Momento della divulgazione

La divulgazione d'ufficio è effettuata senza indugio.

Art. 49¹⁵⁰ All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

¹ Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'amministrazione comunale dell'attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato in particolare:

¹⁴⁵ RS **211.435.1**

¹⁴⁶ Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

¹⁴⁷ RS **943.033**

¹⁴⁸ Originario avanti l'art. 49.

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

- a.¹⁵¹ la nascita, la morte, la dichiarazione di scomparsa e l'annullamento di tale dichiarazione;
- b.¹⁵² ogni modifica del cognome, dello stato civile, della cittadinanza, della filiazione o del sesso;
- c. ogni modifica di dati dello stato civile, se ha effetto sui dati attuali della persona;
- d. l'iscrizione e la cancellazione dell'istituzione di una curatela generale o dell'accertamento dell'efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 42 cpv. 1 lett. c).

² Nella comunicazione è indicato il numero d'assicurato AVS dell'interessato, se l'UCC glielo ha attribuito (art. 8a).

³ L'invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica.¹⁵³

Art. 49a¹⁵⁴ All'ufficio dello stato civile del luogo d'origine

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d'origine l'acquisizione volontaria della cittadinanza comunale.

² Se l'interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d'origine e se il Cantone d'origine lo richiede, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine:

- a. la nascita e la morte;
- b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza;
- c. ogni modifica dei dati dello stato civile.

Art. 50 All'autorità di protezione dei minori¹⁵⁵

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori:¹⁵⁶

- a. la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio nonché la sua morte, se quest'ultima si verifica entro il primo anno di vita e a quel momento non sussiste alcun rapporto di filiazione nei confronti del padre;

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

¹⁵³ Vedi anche l'art. 99b.

¹⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005 (RU **2005** 5679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

- b. la nascita di un figlio entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito della madre;
 - c. il riconoscimento di un figlio minorenni;
 - c^{bis}.¹⁵⁷ la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta fatta insieme all'atto del riconoscimento e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi;
 - d. la morte di un genitore esercitante l'autorità parentale;
 - e. il ritrovamento di un trovatello;
 - f.¹⁵⁸ l'adozione di un figlio avvenuta all'estero.
- 2 La comunicazione è fatta all'autorità di protezione dei minori:¹⁵⁹
- a. del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (cpv. 1 lett. a e c);
 - b.¹⁶⁰ del domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b, d e f);
 - c. del luogo del rinvenimento (cpv. 1 lett. e).
- 3 L'autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero con un minorenni lo comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio di quest'ultimo.¹⁶¹

Art. 51¹⁶² Alla Segreteria di Stato della migrazione¹⁶³

1 L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti una persona bisognosa di protezione, un richiedente l'asilo, un richiedente l'asilo respinto, una persona ammessa provvisoriamente, un rifugiato ammesso provvisoriamente o un rifugiato con permesso di dimora o di domicilio:¹⁶⁴

- a. le nascite;
- b. i riconoscimenti;
- c. i matrimoni e le unioni domestiche registrate;
- d. le morti.

¹⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1327). Seconda parte del per. in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 1327).

¹⁵⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁶³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

² L'ufficio dello stato civile competente per la preparazione del matrimonio o dell'unione domestica registrata procede inoltre alle comunicazioni previste agli articoli 67 capoverso 5, 74a capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7, 75f capoverso 5 e 75m capoverso 6 lettere b e c nonché capoverso 7.

Art. 52 All'Ufficio federale di statistica

¹ L'ufficio federale di statistica riceve i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁶⁵ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

² Gli invii dei dati avvengono in maniera automatizzata e in forma elettronica.¹⁶⁶

Art. 52a¹⁶⁷ All'Ufficio federale di polizia

Il registro dello stato civile trasmette automaticamente una corrispondente informazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008¹⁶⁸ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d'identità RIPOL, a cui l'Ufficio federale di polizia ha accesso secondo la tabella che figura nell'allegato.

Art. 53¹⁶⁹ Agli organi dell'AVS

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'UCC:

- a. i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e e numeri 1 e 3, lettere f, l, m e n numeri 1 e 2, in occasione della nascita (art. 15a cpv. 1) oppure del rilevamento successivo nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2);
- b. la modifica dei dati comunicati assieme all'indicazione del numero d'assicurato AVS (art. 8 lett. b);
- c. i dati di cui all'articolo 8 lettera a numero 1, lettere c, d ed e e numeri 1 e 3, lettere f, g, l, m e n numeri 1 e 2 in occasione della dichiarazione di scomparsa o della morte.

² I dati sono trasmessi automaticamente in forma elettronica.

Art. 54 Alle autorità estere

¹ I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale.

¹⁶⁵ RS **431.012.1**

¹⁶⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6719).

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016 (RU **2016** 3925 5111). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

¹⁶⁸ RS **361**

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

² Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d'ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61).

³ Le comunicazioni di cui al capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente al SIS all'attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.¹⁷⁰

Art. 55 Avvisi di morte alle rappresentanze estere

¹ L'ufficio dello stato civile del luogo di morte notifica tutte le morti di cittadini stranieri che deve registrare alla rappresentanza dello Stato d'origine nella cui circoscrizione consolare è avvenuta la morte (art. 37 lett. a della Conv. di Vienna del 24 aprile 1963¹⁷¹ sulle relazioni consolari).

² L'avviso avviene senza indugio e contiene, nella misura in cui siano disponibili, le indicazioni seguenti:

- a. cognomi;
- b. nomi;
- c. sesso;
- d. luogo e data della nascita;
- e. luogo e data della morte.

Art. 56 Ad altri uffici

¹ Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale.

² Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali.¹⁷²

³ I principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44) si applicano anche all'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.¹⁷³

Art. 57¹⁷⁴

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

¹⁷¹ RS **0.191.02**

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5679).

¹⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5679).

¹⁷⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

Sezione 3: Divulgazione su richiesta

Art. 58 Ai tribunali e alle autorità amministrative

Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali.

Art. 59 A privati

La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo.

Art. 60¹⁷⁵ Ai ricercatori

¹ I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza.

² I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:

- a. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b. comunicare i dati a terzi soltanto con il consenso dell'ufficiale dello stato civile;
- c. garantire che in caso di pubblicazione dei risultati sia impossibile identificare gli interessati.

³ Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso.

Art. 61 Ad autorità estere

¹ Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile.

² La richiesta è indirizzata all'UFSC.

³ La rappresentanza estera deve provare che:

- a. nonostante i dovuti sforzi non ha potuto ottenere l'informazione desiderata dall'avente diritto (art. 59);
- b. la persona legittimata rifiuta d'informare, senza motivi validi, segnatamente per sottrarsi a una disposizione legale svizzera o estera;

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

- c. si applicano nei suoi confronti prescrizioni in materia di protezione dei dati comparabili a quelle della Svizzera;
- d. rispetta il principio della reciprocità.

⁴ L'UFSC richiede l'estratto direttamente all'ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un'autorità dello Stato d'origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963¹⁷⁶ sulle relazioni consolari. L'ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all'Ufficio federale all'attenzione della rappresentanza estera.

⁵ Non sono percepiti emolumenti.

Capitolo 7: Preparazione e celebrazione del matrimonio

Sezione 1: Procedura preparatoria

Art. 62 Competenza

¹ L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero del fidanzato o della fidanzata;
- b. all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero.

² Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.

³ Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.¹⁷⁷

Art. 63 Inoltro della domanda

¹ I fidanzati inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile competente.

² I fidanzati dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.¹⁷⁸

Art. 64¹⁷⁹ Documenti

¹ Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

¹⁷⁶ RS **0.191.02**

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
- c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

² I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.

Art. 65 Dichiarazioni

¹ I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;
- b.¹⁸⁰ ...
- c.¹⁸¹ non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- d.¹⁸² non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica registrata ancora esistente.

^{1bis} L'ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà.¹⁸³

² L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

- a. matrimonio forzato (art. 181a CP¹⁸⁴);
- b. reati contro l'integrità sessuale (art. 187–200 CP);
- c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP);
- d. falsità in atti (art. 251–257 CP);

¹⁸⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5679).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁸⁴ RS **311.0**

- e. violazione agli articoli 115–122 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁸⁵ sugli stranieri e la loro integrazione (L.Strl)^{186,187}

^{2bis} L'ufficiale dello stato civile autentica le firme.¹⁸⁸

³ In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.¹⁸⁹

Art. 66 Esame della domanda

¹ L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

² Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c. è data la capacità al matrimonio per entrambi i fidanzati (art. 94 CC);
- d.¹⁹⁰ non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC e 26 LUD: nessun impedimento al matrimonio in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente);
- e.¹⁹¹ i fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC);
- f.¹⁹² sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC).

³ L'ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l'ufficio senza indugio e gratuitamente.¹⁹³

Art. 67¹⁹⁴ Chiusura della procedura preparatoria

¹ L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria.

¹⁸⁵ RS **142.20**

¹⁸⁶ Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁸⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

¹⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.¹⁹⁵

³ Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.¹⁹⁶

⁴ L'ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai fidanzati il rifiuto di celebrare il matrimonio indicando i rimedi giuridici.

⁵ L'ufficiale dello stato civile comunica l'identità dei fidanzati che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato.

⁶ La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.¹⁹⁷

Art. 68 Termini

¹ Il matrimonio è celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

² Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che il rispetto del termine di dieci giorni impedisca la celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile del circondario nel quale è stata eseguita la procedura preparatoria o scelto per la celebrazione del matrimonio può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

Art. 69¹⁹⁸ Collaborazione con altre autorità

¹ Se non è manifestamente esigibile che uno dei fidanzati assista di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1.

² I fidanzati che risiedono all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Sezione 2: Celebrazione del matrimonio

Art. 70 Luogo

¹ Il matrimonio è celebrato nel locale apposito del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati (art. 67 cpv. 2).

² L'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

³ Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.¹⁹⁹

Art. 71 Forma della celebrazione

¹ Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. I testimoni devono essere scelti dai fidanzati.

² L'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio rivolgendosi singolarmente al fidanzato e alla fidanzata la seguente domanda:

«N. N. dichiara lei di voler prendere M.M. per moglie?»

«M. M. dichiara lei di voler prendere N. N. per marito?»

³ Dopo che ambedue gli sposi hanno risposto affermativamente, l'ufficiale dello stato civile dichiara:

«Avendo voi risposto affermativamente alle mie domande, in virtù di questo vicendevole consenso siete uniti in matrimonio».

⁴ Subito dopo la celebrazione il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione è firmato dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

⁵ Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l'autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).²⁰⁰

Art. 72 Prescrizioni organizzative particolari

¹ Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte.

² Il matrimonio di più coppie può essere celebrato contemporaneamente solo con l'accordo di tutti i fidanzati.

¹⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²⁰⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

³ La celebrazione del matrimonio non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 73 Domicilio all'estero

¹ L'autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP²⁰¹).

² La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

- a. la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP);
- b.²⁰² i documenti di cui all'articolo 64.

³ Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).²⁰³

Art. 74²⁰⁴

Art. 74a²⁰⁵ Elusione del diritto degli stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

² L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

²⁰¹ RS 291

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625).

⁶ L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a:

- a. i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici;
- b. l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera;
- c. l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.²⁰⁶

⁷ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA²⁰⁷). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.²⁰⁸

⁸ La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.²⁰⁹

Sezione 4: Certificato di capacità al matrimonio

Art. 75

¹ Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati.

² La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di residenza della fidanzata o del fidanzato.²¹⁰

Capitolo 7a:²¹¹ Unione domestica registrata

Sezione 1: Procedura preliminare

Art. 75a Competenza

¹ L'esecuzione della procedura preliminare spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner;

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁰⁷ RS **142.201**

²⁰⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010 (RU **2010** 3061). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

²¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

- b. all'ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l'unione domestica, se i due partner sono domiciliati all'estero e almeno uno dei due è cittadino svizzero (art. 43 e 65a LDIP²¹²).

² Un successivo cambiamento di domicilio non modifica la competenza.

³ Quando uno dei partner è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l'unione domestica.

Art. 75b Inoltro della domanda

¹ I partner inoltrano la domanda all'ufficio dello stato civile competente.

² Se è data la competenza di cui all'articolo 75a, i partner dimoranti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

Art. 75c Documenti

¹ Alla domanda d'esecuzione della procedura preliminare i partner allegano i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che hanno vissuto in unione domestica registrata o sono state sposate: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché luoghi di appartenenza e cittadinanza se i dati dei partner non sono ancora stati documentati oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

² ...²¹³

³ I partner che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la costituzione dell'unione domestica registrata.²¹⁴

Art. 75d Dichiarazioni

¹ I partner dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono corretti, completi e aggiornati;
- b.²¹⁵ ...
- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;

²¹² RS 291

²¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

²¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

²¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).

- d. non hanno omesso di dichiarare un'unione domestica registrata o un matrimonio ancora esistente.

^{1bis} L'ufficiale dello stato civile rammenta ai partner che non può registrare l'unione domestica se non vi consentono con libera volontà.²¹⁶

² L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

- a. unione domestica forzata (art. 181a CP²¹⁷);
- b. reati contro l'integrità sessuale (art. 187–200 CP);
- c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP);
- d. falsità in atti (art. 251–257 CP);
- e. violazione agli articoli 115–122 LStr^{218,219}

^{2bis} L'ufficiale dello stato civile autentica le firme.²²⁰

³ In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.²²¹

Art. 75e Esame della domanda

¹ L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

² Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c.²²² sono soddisfatte le condizioni per la registrazione e se non sussistono impedimenti alla registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD);
- d.²²³ i partner che non hanno la cittadinanza svizzera hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 5 cpv. 4 LUD);
- e.²²⁴ sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner (art. 6 cpv. 1 LUD).

³ L'ufficio dello stato civile può verificare nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione la legalità del soggiorno. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di

²¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²¹⁷ RS **311.0**

²¹⁸ RS **142.20**

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

²²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

²²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

²²³ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

soggiorno di uno dei due partner. Questa autorità deve informare l'ufficio senza indugio e gratuitamente.²²⁵

Art. 75f²²⁶ Chiusura della procedura preliminare

¹ L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 75e capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.²²⁷

³ Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l'unione domestica.²²⁸

⁴ L'ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai partner il rifiuto di registrare l'unione domestica indicando i rimedi giuridici.

⁵ L'ufficio dello stato civile comunica l'identità dei partner che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato.

⁶ La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.²²⁹

Art. 75g Momento della registrazione

L'unione domestica può essere registrata subito o al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preliminare.

Art. 75h²³⁰ Collaborazione con altre autorità

¹ Se non è manifestamente esigibile che un partner assista di persona alla procedura preliminare presso l'ufficio dello stato civile competente, l'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno può essere chiamato a collaborare, segnatamente per ricevere la dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1.

² Un partner che risiede all'estero può rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere raccolta anche da un pubblico ufficiale straniero che autentica la firma.

²²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

Sezione 2: Costituzione dell'unione domestica registrata²³¹

Art. 75j²³² Luogo

¹ L'unione domestica registrata è costituita nel locale ufficiale del circondario dello stato civile scelto dai partner (art. 75f cpv. 2).

² Il luogo in cui l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata può essere diverso dal locale ufficiale, se essi dimostrano che non è manifestamente esigibile che vi si rechino.

³ Se la procedura preliminare è stata eseguita in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l'autorizzazione di costituire l'unione domestica.

Art. 75k Forma della costituzione²³³

¹ La dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata è ricevuta in pubblico.²³⁴

² L'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione concordante con cui i partner esprimono la volontà di costituire un'unione domestica registrata, fa loro firmare il certificato d'unione e in seguito lo documenta.²³⁵

³ Le firme vanno autenticate.

⁴ Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di registrazione manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner, l'ufficiale dello stato civile rifiuta la registrazione e annulla l'autorizzazione della registrazione mediante una decisione scritta notificata ai partner e all'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preliminare. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).²³⁶

Art. 75l²³⁷ Disposizioni organizzative particolari

¹ Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano la conclusione di un'unione domestica registrata sono allontanate dal locale.

² L'unione domestica registrata non può essere costituita di domenica e nei giorni festivi generali osservati nel luogo in cui ha sede l'ufficio dello stato civile.

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

Sezione 3:²³⁸ **Unione domestica registrata di cittadini stranieri****Art. 75m**

¹ L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preliminare o la registrazione dell'unione domestica si rifiuta di procedere se uno dei partner non intende manifestamente creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD).

² L'ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i partner sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di produrre documenti.

³ L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi.

⁴ Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste.

⁵ L'audizione dei partner e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale.

⁶ L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preliminare o di ricevere la dichiarazione della volontà dei partner di costituire l'unione domestica registrata a:

- a. i partner, con l'indicazione dei rimedi giuridici;
- b. l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei partner ha la cittadinanza svizzera;
- c. l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei partner.²³⁹

⁷ L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che l'unione domestica registrata è prevista o è stata contratta al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA²⁴⁰). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.²⁴¹

⁸ La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.²⁴²

²³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5625).

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁴⁰ RS **142.201**

²⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010 (RU **2010** 3061). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1045).

Capitolo 8: Sistema centrale d'informazione sulle persone²⁴³**Art. 76**²⁴⁴ Organi responsabili

¹ L'UFG è responsabile della gestione nonché delle nuove versioni e degli aggiornamenti (sviluppo) del sistema centrale d'informazione sulle persone (sistema).

² Prende in particolare misure per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

³ I servizi che usano il sistema sono responsabili nel loro campo della protezione e della sicurezza dei dati.

Art. 77²⁴⁵ Finanziamento, prestazioni ed emolumenti

¹ La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema. Assicura il funzionamento dell'applicazione e l'assistenza tecnica ai Cantoni.

² I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 600 000 franchi per l'utilizzo del sistema per scopi inerenti allo stato civile. L'UFG concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le modalità di pagamento e fattura annualmente l'emolumento ai Cantoni.

³ I Cantoni forniscono le loro prestazioni di cui agli articoli 78–78b senza essere indennizzati dalla Confederazione.

Art. 78²⁴⁶ Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo

¹ I Cantoni partecipano allo sviluppo del sistema nel settore dello stato civile.

² Sono rappresentati in una commissione tecnica e mettono a disposizione specialisti.

Art. 78a²⁴⁷ Commissione tecnica

¹ Al fine di garantire la partecipazione dei Cantoni allo sviluppo del sistema è istituita una commissione tecnica.

² La commissione tecnica è composta da nove membri. L'UFG e la CDDGP nominano ciascuno quattro rappresentanti. L'UFG designa inoltre il presidente.

³ La commissione tecnica ha in particolare i seguenti compiti:

- a. elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema;

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

²⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

²⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).

b. trattamento delle questioni tecniche relative all'applicazione del sistema.

⁴ L'UFG può disciplinare i dettagli dell'organizzazione della commissione tecnica in un regolamento.

Art. 78b²⁴⁸ Specialisti

¹ I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione dell'UFG specialisti per lo sviluppo del sistema.

² Gli specialisti collaborano in particolare:

- a. all'elaborazione e alla verifica dei piani e dei requisiti;
- b. all'elaborazione di scenari di test e casi di test;
- c. al collaudo del sistema;
- d. alla documentazione del sistema.

Art. 79 Diritti d'accesso

¹ I diritti di accesso delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.²⁴⁹

² Essi sono illustrati nella tabella in allegato.

³ L'accesso è accordato, modificato e soppresso dal SIS.²⁵⁰

⁴ Le domande di accesso ai dati mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 43a capoverso 4 CC sono presentate all'UFG.²⁵¹

Art. 79a²⁵² Salvaguardia dei dati

L'UFG è responsabile della salvaguardia dei dati del sistema.

Art. 80²⁵³ Set di caratteri

I dati sono registrati con il set di caratteri ISO 8859-15²⁵⁴.

²⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁵⁴ La norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürgli-strasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). Può inoltre essere consultata sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).

Capitolo 9: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 81 Diritto d'informazione

¹ Ogni persona può domandare all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento o d'attinenza se sono tenuti dati che la concernono.

² L'informazione è rilasciata conformemente all'articolo 47. Le spese sono rette dall'ordinanza del 27 ottobre 1999²⁵⁵ sugli emolumenti in materia di stato civile.²⁵⁶

Art. 82 Sicurezza dei dati

¹ I dati dello stato civile, i programmi e la documentazione dei programmi vanno protetti adeguatamente da accessi, modifiche o distruzione non autorizzati nonché furto.

² Gli uffici dello stato civile, le autorità di vigilanza e l'UFSC adottano nel loro settore le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di un guasto al sistema.

³ L'UFSC emana, in base alle prescrizioni in materia di sicurezza informatica del Consiglio federale e del DFGP, le istruzioni relative alle esigenze in materia di sicurezza dei dati e provvede al coordinamento con i Cantoni.

Art. 83 Vigilanza

¹ Il controllo del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della garanzia della sicurezza dei dati compete alle autorità di vigilanza e all'UFSC nell'ambito della loro attività di vigilanza e ispezione (art. 84 e 85). Essi provvedono affinché le lacune nella protezione e nella sicurezza dei dati siano eliminate il più rapidamente possibile.

² L'UFSC consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza²⁵⁷ nonché l'Organo strategia informatica della Confederazione.

Capitolo 10: Vigilanza e competenze delle autorità federali²⁵⁸

Art. 84 Autorità

¹ L'UFSC esercita l'alta vigilanza sul servizio dello stato civile svizzero.²⁵⁹

²⁵⁵ RS 172.042.110

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

²⁵⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

² Le autorità di vigilanza si occupano dell'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d'intesa con l'UFSC.

³ L'UFSC ha in particolare i seguenti compiti:²⁶⁰

- a.²⁶¹ emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la preparazione e la registrazione dell'unione domestica nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;
- b. ispezione degli uffici dello stato civile, delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e degli archivi cantonali dello stato civile;
- c.²⁶² ...

⁴ Ai fini dello scambio e dell'ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero.

⁵ L'UFG²⁶³ può concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile.²⁶⁴

⁶ Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto del registro dello stato civile. Ha in particolare i seguenti compiti:

- a. emanazione di direttive tecniche;
- b. svolgimento di ispezioni tecniche;
- c. gestione dei registri dei Comuni e dei luoghi d'origine;
- d. scambio e acquisizione di atti dello stato civile;
- e. armonizzazione dei registri con il numero d'assicurato AVS.²⁶⁵

Art. 85 Ispezioni e rapporti

¹ Le autorità di vigilanza fanno ispezionare almeno ogni due anni gli uffici dello stato civile. Se un ufficio dello stato civile non garantisce un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti, esse provvedono alle ispezioni ogni qualvolta sia necessario al fine di eliminare immediatamente le lacune.

² Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno all'UFSC su:²⁶⁶

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²⁶² Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁶³ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

²⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

- a. l'adempimento delle loro incombenze (art. 45 cpv. 2 CC);
- b. l'emanazione e la modifica di prescrizioni e istruzioni cantonali;
- c. la gestione degli uffici dello stato civile, in particolare i risultati delle ispezioni e le misure adottate;
- d. la giurisprudenza di base in materia di stato civile;
- e. l'adempimento di compiti, per i quali esiste un obbligo particolare di rapporto, come il rispetto della protezione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati nonché i provvedimenti volti all'integrazione dei disabili (art. 18 della LF del 13 dicembre 2002²⁶⁷ sui disabili);
- f. gli elementi per migliorare il disbrigo dei compiti.

³ ...²⁶⁸

Art. 86 Intervento d'ufficio

¹ Le autorità di vigilanza intervengono d'ufficio contro la gestione irregolare degli organi ad esse subordinati e prendono i provvedimenti che le circostanze esigono, all'occorrenza a spese dei Comuni, dei distretti o del Cantone.

² Lo stesso diritto spetta all'UFSC, qualora l'autorità cantonale di vigilanza, invitata a prendere provvedimenti, non agisca o prenda provvedimenti insufficienti.²⁶⁹

³ La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Art. 87 Destituzione e rieleggibilità esclusa di un ufficiale dello stato civile

¹ L'autorità di vigilanza pronuncia, d'ufficio o su proposta dell'UFSC, la destituzione degli ufficiali dello stato civile che si sono dimostrati incapaci di esercitare le loro funzioni o che non adempiono più le condizioni per l'eleggibilità previste dall'articolo 4 capoverso 3; se è il caso ne esclude la rielezione.

² La procedura e i rimedi giuridici sono retti dagli articoli 89 e 90.

Art. 88²⁷⁰

²⁶⁷ RS 151.3

²⁶⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

²⁷⁰ Abrogato dal n. II 1 dell'O del 12 set. 2007 concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525).

Capitolo 11: Procedura e rimedi giuridici

Art. 89 Principi procedurali

¹ Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale.

² La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.²⁷¹

³ I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

- a. li concernono personalmente;
- b.²⁷² concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;
- c. concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado;
- d. concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato;
- e. se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.²⁷³

Art. 90 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza.

² Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell'autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti.²⁷⁴

³ Il ricorso contro le decisioni e le decisioni su ricorso delle autorità federali o delle ultime istanze cantonali è retto dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

⁴ L'UFG può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale.²⁷⁵

⁵ Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all'UFSC all'indirizzo dell'UFG. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.²⁷⁶

Capitolo 12: Disposizione penale

Art. 91

¹ È punito con la multa fino a 500 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza gli obblighi di notificazione previsti negli articoli 34–39.

² Gli uffici dello stato civile sono tenuti a denunciare le violazioni all'autorità di vigilanza.

³ I Cantoni designano le autorità competenti a giudicare le violazioni.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 92²⁷⁷ Uso dei mezzi informatici attuali

Dopo l'introduzione del sistema di documentazione Infostar, non devono più essere compiute documentazioni con altri mezzi informatici. L'UFSC disciplina la transizione.

Art. 92a²⁷⁸ Accesso ai registri dello stato civile cartacei

¹ L'ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:

- a. registro delle nascite, a partire dal 1° gennaio 1900;
- b. registro dei matrimoni, a partire dal 1° gennaio 1930;
- c. registro delle morti, a partire dal 1° gennaio 1960;

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

d. registro delle famiglie e registro dei riconoscimenti, a partire dalla loro introduzione.

^{1bis} L'UFSC deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all'estero a cui il DFGP ha affidato funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.²⁷⁹

² Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm.

³ Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l'articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l'articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri.

Art. 92b²⁸⁰ Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei

¹ I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei e dai documenti giustificativi sono divulgati nella forma prevista negli articoli 47–47b.²⁸¹

^{1bis} I dati tratti dai registri menzionati nell'articolo 92a capoverso 1^{bis} sono divulgati dall'UFSC nella forma prevista dagli articoli 47–47b.²⁸²

² Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati su un supporto elettronico vanno verificati per accertarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei. Sono fatte salve le indicazioni e le modifiche menzionate nell'articolo 92a capoverso 3.

³ L'atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell'adozione.

⁴ Gli interessati possono consultare i propri dati personali nei registri cartacei e nei documenti giustificativi, se la divulgazione non è manifestamente esigibile in un'altra forma.

Art. 92c²⁸³ Salvaguardia dei registri cartacei

¹ Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati attestati nei registri delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.²⁸⁴

^{1bis} I Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di archiviazione. In tale caso garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino alla loro consegna agli archivi cantonali.²⁸⁵

²⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

²⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016 (RU **2016** 3925). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

²⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁸⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

² Essi si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e che non sia possibile accedere ai dati, modificarli o distruggerli senza autorizzazione, né trafugarli.

³ La salvaguardia dei documenti giustificativi relativi ai registri dello stato civile cartacei è retta dall'articolo 32 capoverso 2.

Art. 93 Rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile

¹ I dati dello stato civile tratti dal registro delle famiglie sono trasferiti nella banca dati centrale Infostar.²⁸⁶

² L'UFSC emana le istruzioni necessarie.

Art. 94²⁸⁷

Art. 95 Attestato professionale federale²⁸⁸

¹ Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.²⁸⁹

² Il termine per conseguire l'attestato è di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ In casi eccezionali motivati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine di cui al capoverso 2 se è garantita un'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Art. 96 Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica da parte di membri di un esecutivo comunale²⁹⁰

¹ Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se:²⁹¹

- a. la celebrazione del matrimonio da parte di queste persone corrisponde a una tradizione che è profondamente radicata nella popolazione; e
- b. la formazione e il perfezionamento sono garantiti.

^{1bis} Gli ufficiali dello stato civile straordinari registrano anche unioni domestiche.²⁹²

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁸⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309).

² L'autorità di vigilanza fa rapporto all'UFSC in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).²⁹³

Art. 97²⁹⁴

Art. 98²⁹⁵ Annotazioni a margine e radiazioni

¹ Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:

- a. il riconoscimento nonché l'annullamento del riconoscimento;
- b. l'adozione nonché l'annullamento dell'adozione; inoltre, in caso di adozione, l'iscrizione originaria va sostituita con un frontespizio che va eliminato se l'adozione è annullata;
- c. l'accertamento della paternità;
- d. il matrimonio successivo dei genitori;
- e. l'annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre;
- f. il cambiamento del cognome;
- g. il cambiamento del nome;
- h. il cambiamento di sesso.

² Nel registro delle nascite vanno iscritte su richiesta le seguenti annotazioni a margine:

- a. il cambiamento del cognome tra il 1° gennaio 1978 e l'entrata in vigore del capoverso 1 lettera f del presente articolo;
- b. il cambiamento del nome tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1994;
- c. il cambiamento di sesso avvenuto prima del 1° gennaio 2002.

³ Nel momento in cui si radia un'iscrizione nel registro delle morti, va annotato a margine:

- a. l'annullamento della dichiarazione di scomparsa;
- b. la revoca dell'accertamento della morte.

⁴ Vanno radiate dal registro delle famiglie le iscrizioni concernenti:

- a. il figlio nel foglio del padre giuridico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione;
- b. il figlio nel foglio della madre biologica e del padre biologico, nel momento in cui si documenta nel registro dello stato civile lo scioglimento del rapporto di filiazione in seguito all'adozione;

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 3925).

²⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3061).

- c. la naturalizzazione di uno straniero, nel momento in cui se ne documenta l'annullamento nel registro dello stato civile.

⁵ Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 devono essere motivate; i fogli così invalidati sono radiati.

⁶ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica i fatti di stato civile menzionati nei capoversi 1–4 all'ufficio dello stato civile competente per aggiornare i registri dello stato civile cartacei.

⁷ I registri dello stato civile considerati archivi (art. 6a cpv. 3) non sono aggiornati.²⁹⁶

Art. 99 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ I seguenti atti sono abrogati:

1. ordinanza del 22 dicembre 1980²⁹⁷ concernente l'atto d'origine;
2. ordinanza del 1° giugno 1953²⁹⁸ sullo stato civile eccettuati gli articoli 130–132 (art. 100 cpv. 3). Gli articoli 130–132 dell'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile sono abrogati con la messa in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1–3 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile da parte del DFGP (art. 100 cpv. 3).

² ...²⁹⁹

Art. 99a³⁰⁰ Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007

¹ Al momento della prima attribuzione completa e della comunicazione del numero d'assicurato AVS (art. 8a), le persone rilevate nel registro dello stato civile sono annunciate all'UCC.

² Dopo tale annuncio, ogni persona i cui dati sono trasferiti ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 o 2 è annunciata all'UCC.

³ La procedura concernente l'attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero d'assicurato AVS è retta dagli articoli 133^{bis} e 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³⁰¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

²⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925).

²⁹⁷ [RU 1981 34, 2000 2028]

²⁹⁸ [RU 1953 645, 1977 265, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 n. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 cpv. 1 n. 2. RU 2005 1823]

²⁹⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 2915.

³⁰⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal

1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

³⁰¹ RS 831.101

Art. 99b³⁰² Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012

Se l'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata non soddisfa le condizioni per l'invio dei dati secondo l'articolo 49 capoverso 3, i dati sono comunicati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2014.

Art. 99c³⁰³ Disposizioni transitorie della modifica del 8 dicembre 2017

Le iscrizioni nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) secondo l'articolo 6 capoverso 2 OAPuE³⁰⁴ devono essere effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 99d³⁰⁵ Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica, la persona che ha messo al mondo un infante privo di vita o che si dichiara per scritto procreatore può comunicare all'ufficio dello stato civile la venuta al mondo di un infante privo di vita avvenuta prima dell'entrata in vigore della modifica e farsi rilasciare una conferma.

Art. 100 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

² L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³ Il DFGP stabilisce la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1–3.³⁰⁶

³⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6463).

³⁰³ Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU **2018** 89).

³⁰⁴ RS **943.033**

³⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4309 5447).

³⁰⁶ Gli art. 22 e 43 cpv. 1 a 3 sono entrati in vigore il 1° lug. 2005 (O del DFGP dell'11 apr. 2005 – RU **2005** 1823).

*Allegato*³⁰⁷
(art. 79)

Diritti d'accesso

Abbreviazioni

D	Documentare
R	Richiamare
RE	Registrazione
AV	Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile
UFSC + aut. ab.	UFSC (UFSC) e autorità abilitate designate all'art. 43a cpv. 4 CC
USC CS	Collaboratore specialista dello stato civile
USC PD	Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso			
	USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.
1. Dati del sistema				
1.1 Numeri del sistema	R	R	R	R
1.2 Tipo di iscrizione	D	RE	R	R
1.3 Stato dell'iscrizione	D	RE	R	R
1.4 Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi)	R ³⁰⁸	R ³⁰⁹	R ³¹⁰	D
2. Numero d'identificazione personale	R	R	R	R
3. Nomi				
3.1 Cognome	D	RE	R	R
3.2 Cognome prima del matrimonio	D	RE	R	R
3.3 Nomi	D	RE	R	R
3.4 Altri nomi ufficiali	D	RE	R	R

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 giu. 2006 (RU **2006** 2923). Aggiornato dal n. II dell'O del 7 nov. 2012 (RU **2012** 6463) e dalla correzione del 10 set. 2013 (RU **2013** 3021).

³⁰⁸ D per gli indirizzi documentati dagli SC

³⁰⁹ D per gli indirizzi documentati dagli SC

³¹⁰ D per gli indirizzi documentati dalle AV

Nomi dei campi dei dati		Uffici autorizzati all'accesso			
		USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.
4.	Sesso	D	RE	R	R
5.	Nascita				
5.1	Data	D	RE	R	R
5.2	Ora	D	RE	R	R
5.3	Luogo	D	RE	R	R
5.4	Nati morti	D	RE	R	R
6.	Stato civile				
6.1	Stato	D	RE	R	R
6.2	Data	D	RE	R	R
7.	Morte				
7.1	Data	D	RE	R	R
7.2	Ora	D	RE	R	R
7.3	Luogo	D	RE	R	R
8.	Domicilio	D	RE	R	R
9.	Luogo di soggiorno	D	RE	R	R
10.	Stato di vita	D	RE	R	R
11.	Durevolmente incapace di discernimento	U	E	A	A
12.	Genitori				
12.1	Cognome della madre	D	RE	R	R
12.2	Nomi della madre	D	RE	R	R
12.3	Altri nomi ufficiali della madre	D	RE	R	R
12.4	Cognome del padre	D	RE	R	R
12.5	Nomi del padre	D	RE	R	R
12.6	Altri nomi ufficiali del padre	D	RE	R	R
13.	Genitori adottivi				
13.1	Cognome della madre adottiva	D	RE	R	R
13.2	Nomi della madre adottiva	D	RE	R	R
13.3	Altri nomi ufficiali della madre adottiva	D	RE	R	R
13.4	Cognome del padre adottivo	D	RE	R	R
13.5	Nomi del padre adottivo	D	RE	R	R
13.6	Altri nomi ufficiali del padre adottivo	D	RE	R	R
14.	Attinenza/cittadinanza				
14.1	Data (valida a partire da/valida fino a)	D	RE	R	R
14.2	Motivo dell'acquisto	D	RE	R	R
14.3	Annotazione del motivo dell'acquisto	D	RE	R	R

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso				
	USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.	
14.4	Motivo della perdita	D	RE	R	R
14.5	Annotazione del motivo della perdita erte	D	RE	R	R
14.6	Riferimento del registro delle famiglie	D	RE	R	R
14.7	Diritto di patriziato o di corporazione	D	RE	R	R
15	Dati relativi alla relazione				
15.1	Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione)	D	RE	R	R
15.2	Data (valida a partire da/valida fino a)	D	RE	R	R
15.3	Motivo dello scioglimento	D	RE	R	R